



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 06/07/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 giugno 2010, n. 1412

Cont. 694/10/AL. Non costituzione nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge regionale 5 del 2010.

Assente il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dall'Avvocato responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il V.P.Capone:

con ricorso ex art. 127 Cost. notificato il 7.5.2010, l'Avvocatura Generale dello Stato nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato l'art. 23 della Legge Regionale 25 febbraio 2010 n. 5, recante "Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse" pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 40 del 2.3.2010, con il quale si dispone che "1. I dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato dall'Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU), assunti a seguito di selezione pubblica, al raggiungimento del requisito temporale di trentasei mesi, transitano con contratto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli dell'ADISU. 2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, i lavoratori con contratto a tempo determinato restano alle dipendenze dell'ADISU fino alla stabilizzazione";

il Servizio Scuola Università e Ricerca, con nota del 20.5.2010 prot. 5349, ha comunicato di non aver partecipato al procedimento legislativo riferito alla norma impugnata;

il Servizio Personale e Organizzazione, con nota del 28.5.2010 prot. 16303 rilevando che né il Servizio stesso né l'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione hanno svolto attività istruttoria o relazionale in merito all'articolo di legge osservato dal Governo ha precisato di condividere le censure sollevate dall'Avvocatura Generale dello Stato non ravvedendo argomentazioni utili a supporto della difesa regionale;

in considerazione della carenza di relazione istruttoria del procedimento legislativo che evidenzia la ratio sottesa alla previsione dell'art. 23 della L.R. 5/2010 si ritiene opportuna la non costituzione in giudizio;

vista la relazione resa dall'Avvocato incaricato del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, si propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio di illegittimità costituzionale sollevato ex art. 127 Cost. dall'Avvocatura generale dello Stato nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente delibera non comporta implicazioni finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla deriva

alcun onere a carico del Bilancio Regionale. di natura stessa non

Il V.Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del V.Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di non costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi alla Corte Costituzionale dall'Avvocatura Generale dello Stato nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri con ricorso ex art. 127 Cost., notificato in data 7 maggio 2010;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv.Loredana Capone
